



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 4015

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del 04.02.2019;
- VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 11.02.2020, che aveva, tra l'altro, fissato alla data del 12 e 13 maggio 2020 le operazioni di voto per l'elezione del Rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico per il biennio accademico 2020-2022;
- VISTO il D.R. n. 817 del 18 marzo u.s., con il quale – a seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria e dei successivi e conseguenti provvedimenti ministeriali – si è disposta la sospensione della procedura elettorale di cui trattasi ed il rinvio della stessa a data da stabilirsi successivamente;
- VISTO l'art. 7 del DL n. 22 del 08.04.2020, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 06.06.2020, che prevede che gli Atenei, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi di Ateneo, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 24.11.2020, che ha disposto la ripresa della predetta procedura elettorale, con invito ad individuare per lo svolgimento delle operazioni di voto una data prossima al rientro dalle festività natalizie;
- VISTO il D.R. n. 3730 del 9 dicembre 2014, con il quale si è rideterminato il quorum per la validità delle elezioni relative ai dottorandi;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale,

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione

Sono indette, per il giorno **28 gennaio 2021**, le elezioni del rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2020-2022.

Art. 2 - Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'**anno accademico 2020/2021**, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata.

Art. 3 - Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatti salvi i casi di esclusione e/o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura degli uffici competenti, è pubblicata sul sito web di questa Università almeno 5 giorni prima della data delle votazioni.

Il dottorando che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione rilasciata dal competente Ufficio.

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio, che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e dovranno essere presentate **nel giorno 12 gennaio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 17.00** presso l'Ufficio elettorale.

Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche almeno **7** giorni prima della data delle votazioni mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 6 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 7 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio.

L'atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

L'atto di designazione dovrà essere in carta libera, a firma del candidato, e correlato dalla copia del documento d'identità del candidato e del designato.

Art. 8 – Seggi elettorali ed operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 8,00** del giorno **28 gennaio 2021**, per le operazioni preliminari.

Le operazioni di voto hanno inizio alle **ore 9,00** dello stesso giorno e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00**.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di Ateneo e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 - Numero degli eligendi e modalità di voto

Il numero degli eligendi è di **1**.

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art.12 del Regolamento elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno **il 10%** degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

Art. 12 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro 24 ore lavorative dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore lavorative dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni lavorativi successivi.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento elettorale di Ateneo, di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019.

Bari, 15 dicembre 2020

IL RETTORE
f.to Stefano Bronzini